

## Terza sentenza su equo compenso, appalti pubblici e SIA

di Beatrice Armeli

### Premessa

È dell'altro ieri la terza sentenza che affronta il tema dell'equo compenso nell'ambito degli appalti pubblici e lo fa in senso dissonante rispetto ai già noti precedenti giurisprudenziali del TAR Roma, sez. V, 30 aprile 2024, n. 8580<sup>1</sup> e del TAR Venezia, sez. II, 3 aprile 2024, n. 632<sup>2</sup>. Il TAR Salerno, con la pronuncia in epigrafe<sup>3</sup>, si allinea infatti con la posizione assunta da ultimo dall'ANAC nell'Atto del Presidente del 19 aprile scorso<sup>4</sup>, richiamandone *in toto* il contenuto. Invero, anche il TAR Bologna è stato investito della questione, risultando – tra i fatti in contestazione – la positiva conclusione, da parte del RUP, della verifica di congruità dell'offerta economica presentata dall'aggiudicatario contenente un ribasso pari al 100% sulle spese e gli oneri accessori, con espressa dichiarazione di coerenza con quanto stabilito dalla l. 21 aprile 2023, n. 49 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali<sup>5</sup>. Nell'attesa di conoscere l'orientamento anche di quest'ultimo, aggiungiamo oggi un ulteriore tassello nel variegato mosaico del dibattito sull'equo compenso, di cui abbiamo già ampiamente illustrato gli argomenti tanto contrari quanto a favore circa l'applicazione della l. 49/2023 nel contesto delle procedure ad evidenza pubblica<sup>6</sup>.

### Il caso e la decisione

In estrema sintesi, nel caso di specie riguardante un affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di un appalto integrato, la società ricorrente, a sostegno dell'esperito gravame, lamentava che la concorrente, classificatasi al primo posto della graduatoria provvisoria di gara, non avrebbe dovuto essere esclusa dalla competizione soltanto all'esito della verifica di anomalia come invece nei fatti avvenuto, ma avrebbe dovuto esserne estromessa già in sede di esame preliminare dell'offerta economica, in quanto il ribasso sull'importo a base di gara della progettazione (€ 17.641,16) sarebbe stato abnormemente e inammissibilmente praticato nella misura del 95% (per un ammontare di € 882,06), in violazione delle norme imperative sull'equo compenso di cui agli artt. 1 ss. della già citata l. 49/2023.

Proprio con riguardo alla questione della lesione dell'equo compenso, il TAR Salerno, dopo aver richiamato le principali norme di interesse della legge in questione, ricorda le due sentenze sopra menzionate del TAR Lazio e del TAR Veneto, le quali, sulla base del duplice presupposto dell'applicabilità del principio dell'equo compenso ai rapporti tra prestatori d'opera intellettuale e pubblica amministrazione oltreché della ravvisata compatibilità della disciplina dettata dalla l. 49/2023 a salvaguardia dell'equilibrio sinallagmatico del rapporto di prestazione d'opera professionale con quella dettata dal d.lgs. 36/2023 in materia di contratti pubblici, hanno ritenuto che le norme prescrittive dell'equo compenso in favore dei professionisti siano imperative ed eterointegrative della

(1) Cfr. V. LAUDANI, *Codice Appalti 2023: legittimo prevedere il divieto di ribasso sulle tariffe professionali minimi in applicazione della disciplina sull'equo compenso*, in [www.appaltiecontratti.it](http://www.appaltiecontratti.it), 9 maggio 2024.

(2) Cfr. di M. DI MICHELE, *Nelle gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura la legge sull'equo compenso non consente di formulare ribassi sui compensi professionali*, in [www.appaltiecontratti.it](http://www.appaltiecontratti.it), 22 aprile 2024.

(3) Cfr. M. GRECO, *Equo compenso: c'è un giudice a Salerno*, in [www.appaltiecontratti.it](http://www.appaltiecontratti.it), 18 luglio 2024.

(4) Cfr. B. ARMELI, *L'ANAC sull'equo compenso: cambio di rotta*, in [www.appaltiecontratti.it](http://www.appaltiecontratti.it), 29 aprile 2024.

(5) V. Decreto di respingimento dell'istanza cautelare del TAR Bologna, sez. I, 21 giugno 2024, n. 194.

(6) B. ARMELI, *Forum sull'equo compenso: "botta e risposta"*, in [www.appaltiecontratti.it](http://www.appaltiecontratti.it), 13 maggio 2024.

*lex specialis* di gara, così da rendere in radice incongrue le offerte economiche formulate in violazione di esse, laddove contemplanti ribassi sui corrispettivi delle prestazioni professionali richieste in appalto. Precisa inoltre il Collegio come entrambe le pronunce postulino l'estromissione di simili offerte economiche non già a monte, come propugnato dalla ricorrente, bensì a valle della relativa verifica di anomalia, come in effetti avvenuto nella specie. È infatti soltanto all'esito di quest'ultimo subprocedimento che si rende compiutamente e concretamente apprezzabile, entro il contesto complessivo dell'offerta economica scrutinata, la voce corrispondente alle remunerazioni spettanti ai professionisti, la cui esatta entità andrà, in tale sede, rapportata ai parametri tabellari vigenti. Tuttavia -proseguono i giudici - la predicata eterointegrazione della disciplina di gara con quella sull'equo compenso professionale sconta i limiti intrinseci ed estrinseci di compatibilità o sovrapponibilità dei due impianti normativi (d.lgs. 36/2023 e l. 49/2023), che incidono su campi di materie e rispondono a finalità tra loro non perfettamente coincidenti ed omogenee. È qui che il TAR Salerno fa proprie le considerazioni espresse dall'ANAC nell'Atto indirizzato alla Cabina di Regia per il Codice dei contratti pubblici, prediligendo dunque una prospettiva, diversa rispetto a quella da cui muovono i richiamati arresti giurisprudenziali, che vede il regime dell'equo compenso ad integrazione del -e non in deroga al - sistema dei contratti pubblici, senza quindi elidere in radice la praticabilità del ribasso sui corrispettivi professionali, la cui determinazione non sarebbe da intendersi rigidamente vincolata a imm modificabili parametri tabellari. La relativa congruità infatti (in termini di equilibrio sinallagmatico) rimarrebbe, in ogni caso, adeguatamente assicurata dal modulo procedimentale di verifica dell'anomalia, con riguardo quindi anche al ribasso praticato sul corrispettivo dei servizi di progettazione. In altri termini, afferma testualmente il Collegio, *“il Codice dei contratti pubblici, tramite il subprocedimento di verifica di anomalia delle offerte, risulta apprestare meccanismi idonei ad evitare che le prestazioni professionali siano rese a prezzi incongrui, consentendo, nel contempo, alle amministrazioni di affidare gli appalti a prezzi più competitivi”*. In particolare, per il TAR Salerno, che pur riconosce un quadro normativo tutt'altro che univoco e perspicuo circa l'incidenza della disciplina in materia di equo compenso professionale sul regime dei contratti pubblici, sarebbe la specialità del sistema dei contratti pubblici, rispondente ad una sua immanente logica proconcorrenziale, per certi versi antagonistica rispetto all'irrigidimento tabellare di singole voci di offerta, ad impedire di cristallizzare i compensi professionali tramite la propugnata eterointegrazione automatica delle disposizioni della l. 49/2023. Tanto che l'art. 8, comma 2, del d.lgs. 36/2023 se da un lato stabilisce che *“la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso”*, d'altro lato, ammette, sia pure *“in casi eccezionali e previa adeguata motivazione”*, perfino *“prestazioni d'opera intellettuale [...] rese dai professionisti gratuitamente”*. A riguardo, peraltro, il TAR richiama anche il Parere di precontenzioso dell'ANAC 28 febbraio 2024, n. 101. Piuttosto, secondo l'interpretazione offerta in sentenza, le predette disposizioni della legge sull'equo compenso sarebbero da considerarsi alla stregua di principi direttivi a cui la stazione appaltante dovrebbe indefettibilmente improntare la propria valutazione di congruità dell'offerta provvisoriamente aggiudicataria.

## Conclusioni

In definitiva, sulla base della giurisprudenza finora espressasi in materia di equo compenso e appalti pubblici, possiamo affermare che la disciplina dettata dalla l. 49/2023 influisce sempre sulle procedure ad evidenza pubblica: in misura “forte” per il TAR Roma e il TAR Venezia, tanto da determinare un'eterointegrazione della *lex specialis*; in misura “debole” per il TAR Salerno, in virtù della specialità che connota la disciplina dei contratti pubblici, improntata al principio di concorrenza.

In ogni caso, resta indiscusso che un compenso equo debba essere sempre riconosciuto, sia esso rispondente ai valori tabellari o risultante da un congruo ribasso da accertarsi opportunamente nell'ambito del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.